



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

Corciano, lì 7 maggio 2020

Alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti per l'Umbria
via Martiri dei Lager
06120 Perugia

Per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali
dell'Umbria
Via Alessi, 1
06122 Perugia

cal@postacert.umbria.it

Oggetto: Richiesta di parere – Applicazione art. 48 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19”.

Come noto, l'art. 48, comma 1, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con riferimento al periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 c. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 23, stabilisce, in sintesi, che le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forma individuale a domicilio, a distanza o negli stessi luoghi ove i servizi si svolgono normalmente, tramite coprogettazioni con i gestori e utilizzando i fondi ordinari destinati a tale finalità.

Il comma 2 del medesimo articolo 48 stabilisce, in sintesi, che le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento delle prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità stabilite dal comma 1, nonché di un'ulteriore quota, che, sommata alla precedente, darà luogo ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio.

La seconda quota viene corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura dell'affidatario del servizio, delle strutture interdette, che dovranno essere

rese disponibili e in regola con le disposizioni vigenti, in particolare quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, alla ripresa della normale attività.

Questo ente, in attuazione della sopra richiamata normativa, sta procedendo alla erogazione di prestazioni in modalità alternativa all'ordinario svolgimento dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, previa coprogettazione con i soggetti privati gestori dei servizi stessi.

L'ente procederà al pagamento di tali prestazioni (cd. "prima quota"), entro il limite di quanto iscritto nel bilancio preventivo per il pagamento dei corrispondenti servizi sospesi e in conformità al disposto di cui all'art. 48, comma 2, D.L. n. 18/2020.

Sussistono dubbi sulla corretta quantificazione della ulteriore quota di corrispettivo prevista dal medesimo art. 48, comma 2 (cd. "seconda quota"). Si chiede, pertanto, di chiarire se, come sembra dalla lettera della disposizione normativa, l'importo di tale quota debba necessariamente dare luogo alla corresponsione complessiva, nei confronti dei soggetti gestori del servizio, dell'intero importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate, esclusivamente previa verifica dell'effettivo mantenimento da parte del gestore stesso della sede interdetta nei termini stabiliti dall'art. 48 e prescindendo dai costi sostenuti dal gestore stesso a tal fine.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Sindaco
(Cristian Betti)

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. N. 82/2005.